



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 20.08.2021
C(2021)6292 final*

Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per i pareri espressi in merito alla proposta di regolamento su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 {COM(2021)130 final} e sulla proposta di regolamento su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 {COM(2021)140 final}.

Le proposte fanno parte di un pacchetto di misure ambiziose, volte a garantire una riapertura graduale, sicura e duratura e la loro adozione rappresenta un elemento fondamentale dell'impegno in tal senso.

Essendo la libertà di circolazione è uno dei diritti più apprezzati dai cittadini dell'UE, risulta cruciale adottare un approccio a livello UE per quanto riguarda il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati rilasciati in tutta l'UE, al fine di aiutare i titolari ad esercitare il loro diritti alla libera circolazione all'interno dell'UE e di agevolare l'allentamento coordinato delle restrizioni connesse alla COVID-19 adottate in conformità del diritto dell'UE.

La Commissione è lieta di annunciare che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sui regolamenti che istituiscono un certificato COVID digitale UE, accordo che ha permesso l'adozione dei regolamenti il 14 giugno 2021 e la loro entrata in vigore il 1° luglio 2021. Tutti gli Stati membri dell'UE, i paesi del SEE e la Svizzera sono già collegati al gateway creato dalla Commissione, che consente la verifica transfrontaliera dei certificati.

*Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
Piazza Madama, 11
Roma*

La Commissione si compiace del fatto che il Senato della Repubblica abbia espresso pareri positivi in merito ai regolamenti e li consideri conformi al principio di sussidiarietà. La Commissione prende nel contempo atto delle osservazioni espresse dal Senato della Repubblica ed è lieta di avere l'opportunità di fornire chiarimenti in merito ai regolamenti. La Commissione confida nel fatto che tali chiarimenti consentiranno di dissipare le preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica.

In risposta alle osservazioni di carattere più tecnico contenute nel parere, la Commissione rimanda all'allegato.

Confidando nel fatto che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni sollevate, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

*Janusz Wojciechowski
Membro della Commissione*



Allegato

La Commissione ha esaminato attentamente ciascuna delle questioni sollevate dal Senato della Repubblica nel suo parere ed è lieta di fornire i seguenti chiarimenti.

Il regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri a decidere in merito alle misure più appropriate per tutelare la salute pubblica, compresi ad esempio gli obblighi relativi al periodo di quarantena o ai test. Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, il parlamento e il Consiglio hanno espresso il loro accordo in merito al fatto che, se accettano certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali l'obbligo di sottoporsi a test dell'infezione da SARS-CoV-2 o ad autoisolamento o quarantena quando viaggiano, a meno che tali restrizioni non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, tenendo conto, in particolare, dei dati scientifici disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Se uno Stato membro impone, in conformità del diritto dell'Unione, ai titolari di un certificato COVID digitale UE di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o se impone altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse, esso è tenuto a informarne la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni.

Il 14 giugno il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio al fine di poter utilizzare al meglio il quadro relativo ai certificati COVID digitali UE. Poiché le campagne di vaccinazione stanno accelerando in tutta l'UE, la raccomandazione intende coordinare l'allentamento graduale delle restrizioni alla libera circolazione.

Per quanto riguarda la necessità di ulteriori dati scientifici, il regolamento autorizza la Commissione a chiedere al Comitato per la sicurezza sanitaria, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie o all'Agenzia europea per i medicinali di emanare orientamenti sui dati scientifici disponibili sugli effetti degli eventi medici documentati nei certificati COVID digitali UE, compresi l'efficacia e la durata dell'immunità conferita dai vaccini anti COVID-19, il fatto che i vaccini impediscano o meno l'infezione e la trasmissione asintomatiche del SARS-CoV-2, la situazione delle persone guarite dalla COVID-19 e gli effetti delle nuove varianti del SARS-CoV-2 sulle persone che sono state vaccinate o già infettate.

Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione la facoltà di introdurre modifiche alla luce dei nuovi dati che possono emergere. In particolare, la Commissione è autorizzata ad ampliare i tipi di test in base ai quali può essere rilasciato un certificato

di guarigione, includendo, ad esempio, i test antigenici rapidi o i test per la ricerca di anticorpi. Il regolamento è quindi sufficientemente flessibile per tener conto dei nuovi dati scientifici e delle più recenti indicazioni scientifiche.

Per quanto riguarda l'accettazione dei certificati di vaccinazione, gli Stati membri saranno tenuti ad accettare i certificati di vaccinazione relativi ai vaccini anti COVID-19 che sono stati autorizzati a livello centrale dall'Agenzia europea per i medicinali. Gli Stati membri potranno inoltre accettare i certificati relativi ai vaccini autorizzati a livello nazionale o dall'OMS. In ogni caso, gli Stati membri non sono ovviamente obbligati a introdurre restrizioni alla libera circolazione.

I certificati contengono un codice a barre interoperabile a lettura digitale in cui sono registrati i dati pertinenti relativi ai certificati stessi. La firma digitale è creata utilizzando la chiave crittografica privata del firmatario. La registrazione delle chiavi è effettuata da autorità designate (ad esempio, dai ministeri della Sanità) dagli Stati membri.

Lo Stato membro che procede alla verifica (paese di destinazione) o il prestatore di servizi di trasporto accerteranno la validità e l'autenticità del certificato controllando chi lo ha rilasciato e firmato (ad esempio, un ospedale, un centro di analisi o un'autorità sanitaria). Al momento del controllo del certificato, si procederà alla scansione del codice QR e alla verifica della firma. Il codice QR conterrà un sigillo digitale che garantisce l'autenticità del certificato.

Per consentire la verifica transfrontaliera dei certificati, la Commissione ha creato un gateway. Tutti gli Stati membri dell'UE, i paesi del SEE e la Svizzera sono già collegati a questo gateway. La Commissione ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software che le autorità possono utilizzare per scansionare e controllare i codici QR. Tale quadro garantisce l'affidabilità e la sicurezza delle procedure di rilascio e verifica dei certificati, impedendo le frodi e le falsificazioni.

Gli Stati membri possono inoltre utilizzare il certificato COVID digitale UE a fini nazionali, se la base giuridica per il trattamento di tali dati per altri scopi, compresi i relativi periodi di conservazione, è prevista dal diritto nazionale, che deve essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali consultati durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del regolamento.

Qualora uno Stato membro abbia adottato o adottato, sulla base del diritto nazionale, un sistema di certificati COVID-19 a fini nazionali, questo dovrebbe garantire che anche i certificati COVID digitali UE possano essere utilizzati e siano accettati a fini nazionali, in modo da evitare che coloro che si recano in un altro Stato membro e che utilizzano il certificato COVID digitale UE siano obbligati a ottenere anche un certificato COVID-19 nazionale.

Per quanto riguarda i dati personali da inserire nei certificati, l'allegato della proposta di regolamento indica quali siano le informazioni essenziali, vale a dire cognome, nome

e data di nascita. Si tratta dei dati che gli esperti degli Stati membri hanno ritenuto necessari affinché le procedure di rilascio e verifica dei certificati risultino affidabili.

Il regolamento fa proprio il principio di minimizzazione dei dati sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati. I certificati dovrebbero contenere soltanto le informazioni necessarie ad agevolare l'esercizio dei diritti di libera circolazione dei cittadini. Per questo motivo, il regolamento non istituisce una banca dati europea relativa alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19, ma consente la verifica decentrata dei certificati interoperabili firmati digitalmente.

Inoltre, il regolamento non crea una base giuridica per la conservazione dei dati personali contenuti nel certificato cui hanno accesso lo Stato membro di destinazione o gli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri.

Per quanto riguarda le persone guarite asintomatiche, può essere rilasciato loro un certificato di guarigione se dispongono di un test PCR positivo. Tale certificato dovrebbe essere rilasciato a partire dall'undicesimo giorno successivo al test PCR positivo. Se la persona asintomatica non risulta positiva, riceverà un certificato di test negativo. Entrambi i certificati facilitano l'esercizio dei diritti di libera circolazione. I dati scientifici e il livello di standardizzazione non consentono attualmente il rilascio di certificati di guarigione sulla base di test per la ricerca di anticorpi. La Commissione, tuttavia, monitora la situazione e può presentare una proposta di inserimento dei test per la ricerca di anticorpi, qualora siano disponibili gli opportuni dati scientifici.

Conformemente al regolamento, per garantire l'affidabilità dei risultati dei test, soltanto i risultati dei test PCR e dei test antigenici rapidi che figurano nell'elenco stabilito a norma della raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (2021/C 24/01) dovrebbero essere riconosciuti ai fini del rilascio di un certificato di test. Questo elenco di test antigenici rapidi è regolarmente riesaminato dagli esperti degli Stati membri rappresentati nel Comitato per la sicurezza sanitaria.

Il certificato di vaccinazione sarà rilasciato dopo la somministrazione di ciascuna dose e deve indicare chiaramente se il ciclo della vaccinazione è stato completato. La raccomandazione (UE) 2020/1475 modificata stabilisce che le persone completamente vaccinate in possesso di certificati di vaccinazione conformi al certificato COVID digitale UE dovrebbero essere esentate dagli obblighi di test o di quarantena per motivi di viaggio 14 giorni dopo aver ricevuto l'ultima dose. La stessa esenzione dovrebbe valere per le persone guarite dal coronavirus che hanno ricevuto una delle due dosi di un vaccino bidose.

La definizione dell'età anagrafica al di sotto della quale non può essere richiesto un certificato di guarigione compete agli Stati membri. In ogni caso, l'aggiornamento della raccomandazione 2020/1475 stabilisce che i minori di età inferiore ai 12 anni dovrebbero essere esentati dall'obbligo di test per motivi di viaggio.

Il regolamento non fa menzione di un periodo minimo di validità dei certificati di test e di vaccinazione. In particolare, i dati scientifici sulla durata della protezione offerta dalla vaccinazione stanno evolvendo rapidamente. Nella modifica della raccomandazione (UE) 2020/1475, sono stati fissati periodi di validità uniformi per i test PCR e per i test antigenici rapidi effettuati per motivi di viaggio.

La Commissione si è inoltre impegnata a mobilitare altri 100 milioni di EUR, nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza, per l'acquisto di test che soddisfano le condizioni per il rilascio di un certificato di test a norma del regolamento.

Il regolamento rimarrà in vigore fino al 1° luglio 2022.